

## SISTEMI DI PAGAMENTO

- Disposizioni in merito al limite all'utilizzo del contante** (comma 384)

**A decorrere dal 1° gennaio 2023, la disposizione è volta a innalzare a 5mila euro limite di utilizzo del contante** oltre il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

- Disposizioni in merito ai costi delle transazioni elettroniche** (commi da 385 a 388)

La disposizione è volta a prevedere l'istituzione di un tavolo permanente fra le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con POS e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento al fine di regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni e quindi di abbassare i costi delle c.d. "micro-operazioni" fino ad esempio 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro. Al riguardo è specificato che qualora il tavolo non definisca un livello equo o non vengano rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, ad un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni derivanti dalle c.d. "micro-operazioni" che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell'incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro.

## BONUS EDILIZI

- Disposizioni in materia di "Bonus mobili"** (comma 277)

**Per l'anno 2023, la disposizione è volta a incrementare a 8mila euro l'importo massimo di spesa** su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

- Disposizioni in materia di "Bonus barriere architettoniche"**

La disposizione prevede la **proroga fino al 31 dicembre 2025** della detrazione Irpef del 75% riconosciuta per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, è specificato che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

- Disposizioni in materia di superbonus al 110%** (commi 894 e 895)

Le disposizioni sul tema individuano una serie di **interventi rientranti nella disciplina del c.d. "superbonus" per i quali, nel rispetto di determinate condizioni, non si applica la diminuzione dal 110 al 90 %** prevista a partire dal 2023 dal D.L. Aiuti Quater.

In particolare, rientrano nelle suddette fattispecie:

- gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali:
  - la delibera assembleare che ha approvato i lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022, data che deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea;
  - la CILA è presentata entro il 31 dicembre 2022;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali l'approvazione dei lavori risulti adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (anche in questo caso la data della delibera deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.